

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d'impugnazione: le relative indennità vanno incluse nella nota spese**

*Va ribadito che le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d'impugnazione (quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l'accesso all'ufficio per ottenere l'atto notificato, l'esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo) attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. n. 127 del 2004, sicché le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese; ed altrettanto deve dirsi con riferimento alle voci relative a corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente, oggetto nel rito del lavoro di presunzione iuris tantum.*

### **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.10.2016, n. 19786**

*...omissis...*

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, della L. n. 1501 del 1957, art. unico della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ridotto la misura dei diritti di procuratore da Euro 1.323,00 a Euro 900,00, sul presupposto che trattavasi di attività in parte non ancora espletate al momento della spedizione della lite e in parte (corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente) non documentate.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, della L. n. 1501 del 1957, art. unico della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ridotto la misura degli onorari da Euro 1.055,00 a Euro 492,00 senza offrire motivazione alcuna.

Da ultimo, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito compensato le spese del grado di appello pur in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni indicate in motivazione.

Ciò premesso, il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già infatti più volte statuito che le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d'impugnazione (quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l'accesso all'ufficio per ottenere l'atto notificato, l'esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo) attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. n. 127 del 2004, sicchè le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese (cfr. da ult. Cass. n. 548 del 2015); ed altrettanto deve dirsi con riferimento alle voci relative a corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente, oggetto nel rito del lavoro di presunzione iuris tantum (cfr. Cass. nn. 21841 del 2007 e 11370 del 2004).

Parimenti fondato è il secondo motivo, dovendo il giudice che provvede alla riduzione degli onorari al di sotto del minimo debitamente motivare la sua pronuncia (Cass. n. 26152 del 2015) e non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna motivazione che non sia la tautologica affermazione secondo cui la somma indicata sarebbe "satisfattiva di ogni attività difensiva" (pag. 6).

Fondato, infine, è anche il terzo motivo, non ravvisandosi nella "natura delle questioni offerte alla cognizione di questa Corte" (cfr. sentenza impugnata, loc. cit.) alcuna delle gravi ed eccezionali ragioni che, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11), possono giustificare la compensazione delle spese, tali potendo ritenersi solo specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura" della controversia (arg. ex Cass. nn. 16037 del 2014 e 26987 del 2011).

Non essendosi la Corte territoriale attenuta ai superiori principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.